La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 17.11.2026
La Nuova Procedura Civile, 4, 2026
www.lanuovaproceduracivile.com
ANNO XIV

Centro Studi
Diritto Avanzato
EDIZIONI
www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON †** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) -* Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Notifica via pec: ReGIndE oppure INI-PEC, davvero bisogna scegliere? Riflessioni a margine di Cassazione 28524/2026

Articolo di **Fabrizio SIGILLO'**
(Avvocato, Docente di diritto dell'informatica all'università Magna Graecia)

La 3.a sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 6/11/2026, si pronuncia, tralaltro, sull'ammissibilità di un ricorso proposto avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Benevento ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni conseguente a sinistro stradale, inizialmente instaurata davanti all'ufficio del giudice di pace.
Carattere preclusivo all'approfondimento del merito viene rinvenuto nelle modalità di notificazione della sentenza di primo grado, ritenuta non idonea al decorso del termine

www.LaNuovaProceduraCivile.com

breve per l'impugnazione perché indirizzata ad un indirizzo di p.e.c. del difensore della parte, estratto dal registro pubblico INI-PEC piuttosto che Reg.In.dE. (Registro degli Indirizzi Elettronici).
L'eccezione viene condivisa dalla Suprema Corte che per l'effetto accoglie il primo motivo e cassa con rinvio la sentenza impugnata restituendola al Tribunale a quo.
La decisione della Corte si fonda sostanzialmente sul pedissequo richiamo alla precorsa giurisprudenza, recepita in maniera incondizionata seppure meritevole di più analitico riscontro.

I PRECEDENTI
Il principio secondo il quale
"Per i soggetti iscritti nel registro generale degli indirizzi elettronici, (Reg.In.dE), l'indirizzo cui la notificazione deve essere effettuata è unicamente quello risultante da tale registro; Ne consegue la nullità della notificazione eseguita presso il diverso giudizio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 160 c.p.c."
troverebbe riscontro in una ormai datata pronuncia che però, a ben vedere, afferisce a ben diversa fattispecie affatto coincidente con quella oggi sottoposta al vaglio della Suprema Corte.
*
Cass. ord. 11574 – 11/5/2018
In quel caso – lo si legge nella parte motiva - la notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato risultava eseguita ad un "*…indirizzo diverso da quello risultante dal Reginde.*" e quindi correttamente inadeguato a riceversi la notifica in base all'inoppugnabile principio per cui "*… la mera disponibilità da parte dell'avvocatura dello Stato di altri indirizzi di posta elettronica certificata ad essa intestati presso ciascuna sede e destinati ad usi diversi non consente di declassare a mera irregolarità la trasmissione di un indirizzo diverso da quello risultante dal regime"*.
Significativo, in questo contesto, il rinvio alla legislazione che guida la notifica degli atti giudiziari e che rimanda al Registro INI-PEC, tradizionalmente annotato insieme a Reg.In.dE, al Registro delle Imprese, all'INAD e, sia pur condizionatamente, all'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), nella categoria dei registri pubblici a tal fine costituenti valido riferimento per l'incombente processuale.
*
Non si riscontrano assonanze nell'ulteriore decisione citata e che pur si dice appartenente alla giurisprudenza consolidata.
Cass. 6 ord. 25500 – 17/9/2025
In questo caso, infatti, la notifica dell'atto processuale risultava eseguita "*… non già all'indirizzo pec inserito nel ReG.In.dE. ma ad altro indirizzo di posta elettronica certificata della banca…*" e quindi – almeno per quel che c'è scritto nella narrazione - non al difensore della banca (titolare di una p.e.c. annotata su Reg.In.dE.) quanto alla banca medesima.
Questo elemento sarebbe da solo sufficiente a segnare il dato distintivo tra le due fattispecie, ulteriormente accentuato dall'assoluta irrilevanza del ruolo del registro pubblico INI-PEC nella vicenda allora esaminata.
In sostanza destinatario della notifica era stato uno degli indirizzi di PEC associati alla banca e non uno di quelli indicati nei registri pubblici ed è quindi giustificato il rinvio alle disposizioni di cui "*…al combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012… l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici… unicamente quello risultante da tale registro, con conseguente nullità ex art. 160 c.p.c. della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario*".
Ancor più corretta la necessità di certezza da cui questo principio scaturisce e che qualifica l'errore quale nullità (e non irregolarità) perché inosservante di uno specifico

www.LaNuovaProceduraCivile.com

obbligo di Legge.
*
Differente l'ulteriore precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte.
Cass. 1 ord. 25708 – 19/9/2025
Esso è riferito ad una fattispecie relativa all'indicazione di un "*…indirizzo del difensore asseritamente estratto da INI-PEC che non corrisponde però a quello che risulta registrato in detto portale*" che è cosa ben diversa dall'utilizzo dell'uno o dell'altro registro pubblico (notifica eseguita a pippo@pec.it estratto da INI-PEC su cui però risulta trascritto pippo.pippo@pec.it).
Mero inciso tecnico suggerisce di evidenziare come l'indagine all'epoca svolta possa aver trascurato le peculiarità del registro INI-PEC che, a differenza dell'altro – altrettanto pubblico – denominato INAD, non contiene anche lo storico della registrazione della p.e.c. e rende quindi incerto l'accertamento sulla coincidenza tra l'indirizzo utilizzato all'epoca della notifica e quello successivamente disponibile su INI-PEC.
*
Tra le citazioni anche quella che avrebbe potuto e dovuto guidare la Suprema Corte ad un orientamento assolutamente divergente da quello poi effettivamente adottato.
Cass. 1 ord. 25708 - 19/9/2025
È nella motivazione di questa decisione che si rinviene un rinvio a quel datato precedente (ordinanza nr. 30139 emessa dalla 3.a sezione in data 14/12/2017), ricco di determinanti riferimenti che avevano allora giustificato l'assunto del Giudicante.
In quel caso la notifica della sentenza era stata effettuata presso la cancelleria del Tribunale emittente in ragione del fatto che il difensore della parte operava extra districtum. Inevitabile, quanto corretto, invocare la rilevanza del domicilio digitale che "*…depotenzia la portata dell'elezione del domicilio fisico…"* ed ancor più logica la testuale trascrizione di quella parte della normativa vigente in materia che "*…impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo P.E.C. risultante dagli elenchi INI- PEC di cui al D. Lgs. 82/2005, art. 6 bis (Codice dell'Amministrazione Digitale) ovvero presso il Reg.In.dE.".*

Rischierebbe di essere stancante l'approfondimento sulla lettura delle altre citazioni rinvenute nell'ordinanza in commento, apparentemente destinata a critica valutazione in punto di fatto e di diritto.
Al netto dell'adesione ai precedenti princìpi su cui la Corte si adagia incondizionatamente senza verificarne l'effettiva portata, si rivela immediatamente l'impreciso presupposto su cui essa fonda il proprio convincimento, confusionario in quella parte che non distingue il "*domicilio digitale"* (art. 16-sexies) con i "p*ubblici elenchi per le notificazioni"* (art. 16-ter) e che ben si può chiarire scolasticamente per come segue.

L'art. 16-sexies dice qual è il domicilio digitale del difensore (per l'appunto l'indirizzo del ReGIndE) e non ipotizza neanche lontanamente che ai fini della notificazione debba essere escluso ogni altro pubblico elenco, di cui anzi si fornisce analitica definizione al successivo art. 16-ter che unisce, senza alcuna gerarchia, INI-PEC (art. 6-bis D.Lgs. 82/2005) e ReGIndE, ("*si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82…, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia"*).

L'ordinanza che viene qui commentata si riduce, in definitiva, nella riproposizione di un vecchio orientamento neanche condiviso dalla stessa Corte, compulsata istituzionalmente dall'avvocatura ad un revirement poi realizzato nelle forme della rettifica dell'errore materiale ravvisato nell'indicazione del Reg.In.dE. quale elenco esclusivo rispetto ad "ogni altro registro pubblico".

Tanto era stato sostenuto in

www.LaNuovaProceduraCivile.com

Cass. 3 sent. 3709 - 8/2/2019

secondo cui "*…la notificazione della sentenza impugnata presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGindE non è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ….".*

Questo il principio di diritto perentoriamente dichiarato nella sentenza ma poi rettificato con Cass. 6 ord. 29749 - 15 novembre 2019, destinata a colpire quella parte in cui si disconosceva la qualifica di pubblico elenco di INI-PEC (popolato, peraltro, con i dati del Reg.In.dE.) in favore dell'attribuzione, a fini notificatori, dell'utilizzo professionale inserito tanto in INI-PEC che nel ReGIndE.

La scelta di prediligere incondizionatamente l'eredità della propria giurisprudenza (si è detto neanche coincidente con la fattispecie oggi commentata) ha insomma condotto la Corte a porre in essere un tipico caso di precedente che si autoalimenta e che, nel caso di specie, si risolve nell'elaborazione di una portata restrittiva che la Legge non aveva mai preventivato ma anzi radicalmente escluso e realizza quella "*giurisprudenza innovativa*" che talvolta si ha modo di incrociare.

Anno Domini 2026 l'ordinanza si presta ad una ragionevole seppur provocatoria considerazione che interessa quella parte della decisione densa di richiami giurisprudenziali non afferenti alla fattispecie in esame, spesso ritenuti, in via meramente presuntiva, quale frutto di un irregolare uso delle applicazioni dell'intelligenza artificiale e fonte dell'ampia giurisprudenza di merito punitiva nei confronti della difesa, responsabile dell' "*illecito processuale".*

E se anche questi richiami errati dovessero essere esiti di una risposta pervenuta dal modello in uso in via sperimentale presso la magistratura di merito e di legittimità ma rimasta priva della dovuta revisione?

www.LaNuovaProceduraCivile.com